



COMUNE DI BASIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Adottato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 08.11.2018 con deliberazione n. 31
Esecutiva ai sensi di legge

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi cimiteriali
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO II - FERETRI

- Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 Norme generali per i trasporti
- Art. 14 Riti religiosi
- Art. 15 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 16 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 17 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 18 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 19 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 20 Elenco cimiteri
- Art. 21 Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 22 Reparti speciali del cimitero
- Art. 23 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 24 Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 25 Inumazione
- Art. 26 Copritomba
- Art. 27 Tumulazione

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 28 Esumazioni ordinarie
- Art. 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 30 Esumazione straordinaria
- Art. 31 Estumulazioni
- Art. 32 Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 33 Raccolta delle ossa
- Art. 34 Oggetti da recuperare
- Art. 35 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 36 Crematorio
- Art. 37 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 38 Urne cinerarie
- Art. 39 Giardino delle Rimembranze

Art. 40 Affidamento delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 Orario
Art. 42 Chiusura cimitero
Art. 43 Disciplina dell'ingresso
Art. 44 Divieti speciali
Art. 45 Riti funebri
Art. 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47 Sepolture private
Art. 48 Durata e modalità delle concessioni
Art. 49 Uso delle sepolture private
Art. 50 Manutenzione

CAPO II - RINUNCE

Art. 51 Rinuncia a concessione inferiore a 99 anni
Art. 52 Rinuncia a concessione della durata di anni 99

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 53 Revoca
Art. 54 Decadenza
Art. 55 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 56 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 57 Accesso al cimitero
Art. 58 Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri
Art. 59 Responsabilità
Art. 60 Recinzione aree - Materiali di scavo
Art. 61 Introduzione e deposito di materiali
Art. 62 Orario di lavoro
Art. 63 Sospensione dei lavori
Art. 64 Vigilanza
Art. 65 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 66 Imprese funebri
Art. 67 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68 Mappa
Art. 69 Annotazioni in mappa
Art. 70 Scadenziario delle concessioni
Art. 71 Rifiuti
Art. 72 Furti
Art. 73 Illuminazione votiva

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 75 Deroghe
Art. 76 Cautele
Art. 77 Sanzioni
Art. 78 Variazioni anagrafiche
Art. 79 Norma finale e di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, della Legge Regione Lombardia 33/2009, del Regolamento Regione Lombardia 6/2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza, dal Dirigente/Responsabile di Settore e/o altro Funzionario incaricato.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per la Tutela della Salute, ATS.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi cimiteriali

1. I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono a titolo oneroso, ad eccezione dei servizi prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai Servizi Sociali comunali, dei servizi prestati in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per le persone che in vita non erano residenti nel Comune, ma sono decedute nel territorio comunale e per i quali ricorra la condizione di indigenza prevista dal comma precedente, verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e dalla stessa aggiornate con propria deliberazione.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Sono messi a disposizione del pubblico presso la sede municipale:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Lo svolgimento dei servizi di osservazione ed obitoriali, è delegato alle strutture autorizzate gestite da operatori pubblici o privati previste dall'art. 4 della Legge Regionale n. 22/2003. Tali servizi potranno essere assicurati mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

CAPO II FERETRI

Art. 7

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può' racchiudere che un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato del trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con rifiniture in materiale biodegradabile al fine di favorire la mineralizzazione;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Salute, relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o in generale dalla normativa statale e regionale.
 3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell' ATS o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 6. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Circolare esplicativa Ministero della Sanità del 24/6/1993 n. 24).

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o in sua assenza dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 13

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia;
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

Art. 14

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento

dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento di funerali civili o di altre confessioni religiose, ove il feretro potrà esser portato solo a cassa chiusa; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi famigliari.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso. Per le tariffe si rinvia alle vigenti norme regolamentari che disciplinano l'utilizzo degli spazi pubblici e delle proprietà comunali.

Art. 15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, nel rispetto degli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., adottando opportuni accorgimenti per impedire la visione del cadavere dall'esterno.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, misure protettive in genere, trattamenti e destinazioni più opportune.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il competente servizio dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate in altro Comune, anche estero, è autorizzato dal Dirigente/Responsabile di Servizio o altro Funzionario incaricato. L'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui al precedente art. 15 prodotto dall'incaricato del trasporto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali

onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

5. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 18

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadavere per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Per il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione tra la Santa Sede e l'Italia circa i servizi di polizia mortuaria stipulata il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

Art. 19

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente/Responsabile di Servizio o altro Funzionario incaricato.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 20

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero sito in via Don Silvio Coira a Basiglio Centro Storico.

Art. 21

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 della L.R 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 33, comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 della L.R. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dall'Amministrazione.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 22 Reparti speciali del Cimitero

1. All'interno del cimitero è prevista un'area per la dispersione delle ceneri o "giardino delle rimembranze" disciplinata al successivo art. 39.
2. Altri reparti speciali potranno essere istituiti, con provvedimento della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti per il seppellimento e/o tumulazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune ma nate in esso;
 - f) i cadaveri o le ceneri delle persone decedute al di fuori del territorio comunale e che, a seguito di ricovero in Istituti di Cura e Case di Riposo, abbiano dovuto obbligatoriamente trasferire la residenza, a condizioni che fossero residenti a Basiglio al momento del ricovero;
 - g) i cadaveri delle persone iscritte continuativamente all'A.I.R.E. del Comune di Basiglio pur vivendo all'estero;
 - h) il cadavere del coniuge, (il convivente per le coppie di fatto) non residente, non legalmente separato;
 - i) i cadaveri delle persone che abbiano parenti, residenti nel Comune di Basiglio, fino al 2° grado in linea retta e collaterale o affini entro il 1° grado in linea retta, che non abbiano altri parenti in vita e che siano persone nubili/celibati; tale condizione deve essere dimostrata dal parente richiedente mediante atti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni.

I gradi di parentela sono i seguenti:

Gradi	LINEA RETTA	LINEA COLLATERALE	AFFINI
1°	Genitori - Figli	-----	Suoceri e figli di primo letto del coniuge
2°	Nonni e Nipoti	Fratelli e Sorelle	-----

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha due campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, sono previste nella parte più vecchia del cimitero, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dal successivo art. 25.
4. In caso di ampliamento del Cimitero, l'Amministrazione si riserva di aprire, previa pubblicazione di apposito bando, la prenotazione di concessioni cimiteriali per il finanziamento dell'opera.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. L'inumazione in campo comune, è riservata ai soli residenti e persone decedute nel territorio comunale, per anni 10.
3. La fossa dovrà avere dimensioni dello scavo non inferiori ai parametri di legge: mt. 0,80 x 2,20 per profondità di 2,50 metri.
4. La reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora il cadavere risulti non mineralizzato, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
5. I campi di inumazione dovranno essere divisi in settori, e l'utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da un'estremità di ciascuno di essi e successivamente fila per fila, procedendo con soluzione di continuità.

Art. 26
Copritomba

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a cura dei privati, da un copritomba con le seguenti dimensioni sia per i provvisori che per i monumenti definitivi: larghezza cm. 70, lunghezza cm. 170 ed altezza cm 100.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono riportare: cognome, nome data di nascita e di morte delle persone defunte ed eventuali rituali espressioni brevi.
4. È consentita entro l'area di pertinenza la posa di fiori ed arbusti sempreverdi purché le radici non diramino nel terreno e che non invadano le sepolture e i passaggi attigui. In caso di inadempienza, il Comune provvederà alla rimozione dei medesimi, addebitando le spese ai diretti interessati.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

6. La posa dei copritomba dovrà essere autorizzata dal Comune, previa presentazione in duplice copia di progetto.

Art. 27
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28
Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, periodo minimo ritenuto per legge sufficiente a permettere la mineralizzazione dei cadaveri.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 29
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi sul territorio del Comune.
2. Il Dirigente/Responsabile di Servizio o altro Funzionario incaricato competente curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da pubblicare all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni, ai sensi dell'art. 20 - comma 4 - del Regolamento Regionale n.6/2004 e s.m.i.

Art. 30
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o di malattie infettive contagiose, a meno che, in caso di malattia infettiva, siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ATS o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 31
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Il Responsabile del servizio comunale competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli incaricati dall'Amministrazione secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
9. Le estumulazioni dei feretri disposte per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite previa comunicazione all'ATS competente di zona, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
10. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 32

Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento dei relativi costi, approvati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Per le esumazioni richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica quanto previsto dalle norme in materia.

Art. 33

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo, già oggetto di concessione, ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto.

Art. 34

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto non esprimessero la volontà di recuperare gli oggetti eventualmente rinvenuti, gli stessi rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale.
3. Qualora non sia possibile reperire gli aventi diritto, gli eventuali oggetti rinvenuti saranno

regolarmente inventariati e custoditi per un periodo di 12 mesi, trascorso tale termine gli oggetti rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale.

4. La Giunta Comunale dispone con proprio atto la destinazione degli oggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 35 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non sono reclamati da chi dimostri, mediante produzione di idonea documentazione, nei trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni di averne titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare, con costi a carico del richiedente, il reimpiego in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le opere e i materiali che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, purché siano in buono stato di conservazione, potranno essere utilizzati, a discrezione del Comune stesso, per l'arredo di tombe in stato di abbandono. In nessun caso potranno essere tenuti in deposito all'interno del cimitero.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono destinate dal Comune all'arredo di aree interne o esterne al Cimitero.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 36 Crematorio

1. Il cimitero di Basiglio non dispone di un crematorio; la cremazione dei cadaveri è effettuata in impianti individuati in modo discrezionale dalle imprese di onoranze funebri.
2. Le cremazioni dei resti provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione sono effettuate presso l'impianto individuato dal Comune.

Art. 37 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 - comma 1 lett. b) - della Legge 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta degli aventi diritto, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi, come previsto dalla Legge 130/2001, provvederà a inoltrare immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
3. Se si rileva il disinteresse o irreperibilità degli aventi titolo il Comune può, attraverso un provvedimento d'ufficio e mediante apposita e motivata ordinanza sindacale, provvedere all'avvio dei resti mortali a cremazione.

Art. 38 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o per l'affidamento delle ceneri a familiare.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 - comma 1 lettera e) - della Legge n. 130/2001.
5. Le urne cinerarie dovranno essere conservate in luogo chiuso, a destinazione stabile, protetta contro ogni profanazione (nicchia, teca, vano, armadio, ecc.).
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 - lett. c) e lett. d) - della Legge n. 130/2001.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

Art. 39

Giardino delle Rimembranze

1. Il Giardino delle Rimembranze è il luogo, individuato dal Piano cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.
2. La dispersione delle ceneri, in area cimiteriale, previa autorizzazione e pagamento della tariffa, avviene esclusivamente mediante interrimento; è vietata l'aspersione superficiale.
3. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune (vedi all'art. 3 lett. c) e lett. d) della Legge n. 130/2001).
4. La dispersione può essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 13 - comma 1 - del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
5. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità di chi l'ha acquistata.

Art. 40

Affidamento delle ceneri

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale del comune di decesso del defunto, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del richiedente, dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo;
 - b) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
 - c) descrizione del luogo, in territorio del Comune di Basiglio, ove le ceneri verranno custodite;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - e) le modalità di conservazione dell'urna e delle ceneri, tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni manomissione, asportazione, apertura, rottura accidentale e profanazione;
 - f) l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
 - h) l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - i) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.
4. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
 5. Sono esclusi quali luoghi di conservazione le aree cortilizie, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione di domicilio o di pertinenze della stessa quali cantine o autorimesse.
 6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata presso il domicilio dell'affidatario.
 7. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il Comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
 8. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio Comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso Comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al Comune di decesso.
 9. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale e darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco e in tutti i giorni dell'anno.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 42 Chiusura cimitero

1. Nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinarie e straordinarie, regolamentate da apposita ordinanza, il cimitero resterà chiuso al pubblico fino al termine delle stesse.

Art. 43 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) è pure vietato appendere ed affiggere avvisi e qualsiasi segno di annuncio, distribuire carte ed indirizzi, vendere oggetti e/o esercitare qualsiasi attività commerciale, offrire qualsiasi tipo di servizio, recare disturbo alle persone;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 44 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 45 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
4. È vietato appoggiare a terra alla base dei loculi e/o ossari lumini od altri oggetti ornamentali.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari)
 - b) sepolture per famiglie (ove esistenti)
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta e dalla stessa aggiornato, se necessario, con propria deliberazione. Con la stessa deliberazione la Giunta può aumentare il corrispettivo per le concessioni ai non residenti.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione si perfeziona mediante la stipulazione di una scrittura privata tra il Comune ed il soggetto richiedente.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/le persona/e fisica/che o, nel caso di Enti e Collettività, il Legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 48 Durata e modalità delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art.47 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

2. La durata è fissata in:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie
 - b) 30 anni per gli ossari individuali;
 - c) 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (ove esistenti)
 - d) 10 anni per inumazioni in campo comune
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della scrittura privata, nonché la data di scadenza.
4. Nel caso che qualsiasi tipo di sepoltura (loculo, ossario, cinerario) venga lasciata libera, su istanza del concessionario, prima della scadenza della concessione, essa tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare diritti o rimborsi di qualsiasi natura.
5. La concessione in uso delle sepolture in loculi o ossari non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Il rinnovo dei loculi e delle sepolture private individuali (ove esistenti) per motivate esigenze può essere ridotto ad un periodo compreso tra 10 e 30 anni dietro corrispettivo di un trentesimo per anno della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
7. Il rinnovo per le sepolture in ossario/cinerario è consentito per anni 10 ed è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta e dalla stessa aggiornato, se necessario, con propria deliberazione. Con la stessa deliberazione la Giunta può aumentare il corrispettivo per le concessioni ai non residenti.
8. Potranno essere prenotate concessioni di loculi ed ossari solamente al coniuge vedovo, se di età pari o superiore ad anni 70, nell'ipotesi di disponibilità di posto accanto al coniuge deceduto.
9. Nel caso di prenotazione, il diritto alla concessione è subordinato al pagamento del prezzo del loculo in vigore all'atto della stipula della concessione ed a condizione che, al momento del suo utilizzo, sia versata al Comune l'eventuale differenza risultante dalla somma originariamente versata ed il prezzo corrente. Il mancato pagamento di tale somma si intende come rinuncia alla concessione.
10. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi delle cassette contenenti i resti o le ceneri di cadaveri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al secondo grado e di conviventi; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000. In ogni caso resta immutata la scadenza originaria della concessione del loculo.
11. Le spese per la rimozione della lastra di marmo, nonché la fornitura della lastra per il posto lasciato libero e gli oneri derivanti dalle operazioni di trasferimento, sono a carico del concessionario.
12. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 49

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
 - c) il coniuge
 - d) i generi e le nuore
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente

acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 50 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Quando le edicole, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato dall'ingiunzione, la concessione verrà revocata con apposito atto amministrativo e, in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte del concessionario, il Comune provvederà a dare disposizione per l'esumazione dei resti ed il loro trasferimento in ossario comune o comunque a diversa sistemazione, a giudizio dell'Ufficio competente.
4. In questo caso il Comune tratterà la quota parte del canone concessorio corrispondente alla durata residua della concessione.

CAPO II RINUNCE

Art. 51 Rinuncia a concessione inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere, ceneri o resti.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1/60 della tariffa in vigore al momento della stipula della scrittura privata per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 52 Rinuncia a concessione della durata di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 47 del presente regolamento, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 53 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 90 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 54 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 55 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 56 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione

delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 57 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere di restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno preventivamente presentare istanza al Comune.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. Tutte le ditte che operano all'interno del Cimitero devono attenersi alle norme riportate nel presente Regolamento ed alle disposizioni del Servizio Comunale competente.
6. In caso di inadempienze, il Responsabile del Servizio Comunale competente determinerà la sospensione dell'accesso al Cimitero della Ditta inadempiente.
7. La sospensione dell'accesso al cimitero verrà notificata al titolare della ditta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

Art. 58 Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di relativi elementi monumentali e ricordi funebri

1. Previo ottenimento della concessione per la costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi elementi monumentali è necessario presentare apposita pratica edilizia, a norma di legge, corredata da progetti di costruzione redatti da tecnici abilitati, nel rispetto delle specifiche contenute nella relativa concessione, nel presente Regolamento, nel Piano Cimiteriale e nella normativa vigente in materia.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., o variazioni di carattere ornamentale e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare Comunicazione di Inizio Attività al Servizio comunale competente.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. I progetti devono avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità del luogo.
5. I progetti, corredati dai relativi disegni, rappresentano una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.
6. I disegni di progetto dovranno:
 - a) essere redatti in pianta, sezione e prospetti e rappresentati in scala adeguata;
 - b) comprendere anche i particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento;
 - c) a richiesta, oltre ai disegni sopra indicati, riportare un *rendering* che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso;
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Per la disciplina della tempistica dei lavori di costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi elementi monumentali si rimanda a quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 59
Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 60
Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nei lavori inerenti le tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio comunale competente
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere opportunamente raccolti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere preesistenti; qualora ciò avvenga l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Al termine delle lavorazioni i materiali devono essere smaltiti a norma del D.lgs. 152/2006 - parte quarta.

Art. 61
Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Comunale competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 62
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nei giorni feriali e negli orari di apertura del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Comunale competente.

Art. 63
Sospensione dei lavori

1. Il Sindaco detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali in occasione di festività e ricorrenze.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 64
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione nelle sepolture familiari.

Art. 65

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il cimitero sarà sorvegliato da personale incaricato o da personale di impresa privata all'uopo incaricato, che assume la responsabilità della buona tenuta avendo, pertanto, l'obbligo di riferire all'Ufficio Competente del Comune ogni anomalia che in esso si riscontri.
2. Il personale incaricato è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero e mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 66

Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari,
 - b) vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale,
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, all'ingresso del cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 67

Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre in strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari per altro motivo privato.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie sociosanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'Art. 75 - comma 3 - della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68 Mappa

1. Presso l'Ufficio dello Stato Civile è tenuto un registro, anche informatico, delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 69 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la data della concessione;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 70 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile Comunale competente è tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 71 Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In riferimento al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 - art. 2 comma 1 lettere e) ed f) - i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:
3. rifiuti da esumazione ed estumulazione (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - e) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)
4. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione
5. Ai sensi dell'art. 184 - comma 2 lett. f) - del D.lgs. 152/2006, i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani.
6. Per i codici relativi ad altre attività e tipologie di rifiuti individuabili (per es., costruzione e demolizione delle tombe, processi di cremazione, ecc.), si rimanda alla lettura della citata nota.
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 .
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e D.Lgs. 152/2006).
9. Per quanto concerne le terre e rocce da scavo, queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
 - a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
 - b) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
 - d) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
 - e) del titolo V della parte quarta del suddetto decreto;
 - f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
 - g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183 - comma 1 lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono

essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 72
Furti

1. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di furto di arredi funebri.
2. Il titolare della concessione è obbligato a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri o presso la Polizia di Stato.

Art. 73
Illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva di tombe, loculi, ossari e cappelle è affidato in gestione a ditta individuata dall'Amministrazione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è esecutivo ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla sua entrata in vigore.
3. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 75
Deroghe

1. È facoltà del Sindaco pro tempore derogare, con proprio provvedimento motivato, le disposizioni del presente Regolamento per la tutela di esigenze di pubblico interesse connesse a particolari fattispecie che non trovino compiuta disciplina nella normativa regolamentare e che siano peculiari.

Art. 76
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi:
 - a) trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.
 - b) una concessione, aree, archi, loculi, nicchie, ecc.
 - c) l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 77
Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento, contestate dalla Polizia Locale o dalle Forze dell'Ordine, o rilevate dall'Ufficio Comunale competente, si applicano le sanzioni previste dall'art. 77 della L.R. 33/2009.
2. Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 maggio 1934, n. 1256 e s.m.i. e degli articoli 32 e 113 della Legge 689/1981.

Art. 78
Variazioni anagrafiche

1. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli Uffici Comunali del cimitero di sepoltura del defunto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

Art. 79
Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare a:
 - a) D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”
 - b) Legge n.130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
 - c) Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24
 - d) Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10
 - e) D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”
 - f) Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
 - g) Legge Regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” - Titolo VI Capo III